



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

ORDINANZA N.197 del 09/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DIVIETO DI SPOSTAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE, CON LA POSSIBILITÀ DI USCIRE DI CASA SOLO PER MOTIVI DI LAVORO O SITUAZIONI DI NECESSITÀ E DI SALUTE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 agosto 2020 n. 198;
- il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 07 settembre 2020, n.222;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 agosto 2020, n.202;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 agosto 2020, n.204;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 settembre 2020, n.234;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 settembre 2020, n.239;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 07 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.249;

VISTO il decreto legge 07 ottobre 2020 n.125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2020;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate, fino al 13 novembre, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»(GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020);

VISTO che a breve distanza dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre scorso, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria l'adozione di un nuovo intervento governativo, finalizzato a introdurre, in un'ottica di prudenza e massima precauzione, nuove misure ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha pertanto previsto un regime differenziato, attraverso l'individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020);

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 novembre 2020 recante DPCM 3 Novembre 2020-Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella quale si precisa, che *resta fermo, comunque, che, qualunque sia l'area territoriale di riferimento, l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione, contenuta nell'articolo 1, comma 3, del DPCM del 3 novembre 2020, di limitare gli spostamenti personali anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità;*

DATO ATTO che la suddetta Circolare del Ministero dell'Interno prevede, tra l'altro, anche nella " *Area Gialla*" cui fa parte anche il nostro territorio, **la possibilità di estendere la chiusura di strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, **all'intero arco della giornata**, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e comunale per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO che nel Comune di Montalbano Jonico a seguito di accertati casi di positività al coronavirus verificatesi negli ultimi giorni, al fine di limitare il più possibile la diffusione del COVID 19, a seguito di autotracciamento, sono stati programmati ed effettuati un numero considerevole di tamponi nasofaringei per

ricercare il virus e quindi diagnosticare eventuali infezioni in atto tra coloro che sarebbero venuti in contatto con i positivi accertati; le predette operazioni di screening sono state rivolte a numerosi cittadini e che quindi hanno interessato nuclei familiari cui fanno parte anche alunni e studenti;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale prot. 14922 n.165 dell'08 novembre 2020 con la quale, in attesa di conoscere gli esiti dello screening innanzi detto, e sentito l'Ufficiale Sanitario di Montalbano Jonico, è stata disposta la chiusura, in via precauzionale, dei plessi delle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di Montalbano Jonico nei giorni 9 e 10 novembre 2020;

AVENDO AVUTA notizia in tarda serata dello stesso giorno 8 novembre 2020 di ulteriori esiti positivi dei tamponi faringei;

VISTA la nota datata 08 novembre 2020, pervenuta in tarda serata, con la quale il Dirigente Medico dr.ssa Caterina NATALE del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera che di seguito si riporta: *"...Alla luce degli ulteriori esiti positivi dei Tamponi faringei pervenuti in data odierna - tarda serata- e in considerazione dei conseguenziali effetti epidemiologici, si suggerisce la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montalbano Jonico per un periodo non inferiore a tre settimane, a decorrere dalla data di domani 09.novembre.2020, periodo minimo per contenere l'ulteriore diffusione del virus. Inoltre si suggerisce caldamente di disporre la riduzione della mobilità dei cittadini del Comune medesimo consentendola solo per motivi impellenti e urgenti. Si ribadisce che quanto sopra suggerito è al fine di ridurre la diffusione dell'infezione da virus SarsCov-2"*;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro territorio comunale di Montalbano Jonico per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO dover adottare tempestivamente misure di prudenza e massima precauzione, ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio, al fine di tutelare la salute dei cittadini;

RICHIAMATO il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera a), che modifica il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 introducendo il comma 2 bis, per il quale è previsto che *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00 fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"*;

RICHIAMATO altresì l'articolo 11 del DPCM 13 ottobre 2020, per il quale *"Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata"*;

CONSIDERATO che alla luce delle predette disposizioni lo scrivente Sindaco sentito il Prefetto ha richiesto, per le vie brevi, che venisse urgentemente convocata una seduta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per la valutazione sui provvedimenti da adottarsi sulla base di prescrizioni sanitarie e criteri omogenei e, non ultima, sulla base della capacità di controllo del rispetto delle disposizioni da assumere;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid19 con particolare riguardo a quei fenomeni di concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

PRESO ATTO degli esiti del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in videoconferenza in data 09/11/2020 nel corso del quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le ragioni e le motivazioni da cui origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, dover adottare tempestivamente i provvedimenti suggeriti dal Dirigente Medico dr.ssa Caterina NATALE del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera;

SENTITI i Dirigenti scolastici dell'Istituto Comprensivo "Nicola Fiorentino" di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado e dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Pitagora";

ACCERTATO che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Nicola Fiorentino" comunque assicura la didattica a distanza per gli alunni di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, così come già previsto, per legge, per l'Istituto Statale Superiore "Pitagora";

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento, l'adozione d'urgenza di ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID-19;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Matera ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del TUEL, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione;

VISTO, in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

RITENUTO, altresì, dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile e urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato

ORDINA

al fine di ridurre la diffusione dell'infezione da virus SarsCov-2 nel territorio comunale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 30 novembre 2020 - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica:

- 1. La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado fino al 30 novembre 2020, con garanzia di didattica a distanza** come assicurato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Nicola Fiorentino" per gli alunni di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado e così come già previsto, per legge, per l'Istituto Statale Superiore "Pitagora";

2. Il divieto di spostamento sul territorio, con la possibilità di uscire di casa solo per motivi di lavoro o situazioni di necessità e di salute indossando la mascherina. E' comunque fatta salva la possibilità di uscita per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
3. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
4. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
5. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
6. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus o che siano sottoposti alla misura della quarantena o che siano stati sottoposti a tampone nasofaringeo fino alla conoscenza dell'esito negativo del processamento dello stesso tampone;
7. La chiusura al pubblico degli Uffici Comunali ad eccezione che, previo appuntamento, per servizi essenziali ed indifferibili;
8. Il divieto assoluto per i minorenni di uscire dalle proprie abitazioni se non per situazioni di necessità e comunque accompagnati da un genitore e/o familiare;
9. E' fortemente raccomandato agli anziani ultrasessantenni di evitare di uscire di casa se non per casi di estrema necessità e di rivolgersi al servizio della Protezione Civile tel. 347-3718253 per emergenze e necessità.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00;

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del d. Lgs. n. 104/2010;

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Montalbano Jonico.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

- al S.E. Prefetto di Matera (PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it), anche per gli adempimenti di cui al l'art. 11 , DPCM 13 ottobre 2020 e successivo del 18 ottobre 2020;
- al Sig. Questore di Matera - PEC: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Montalbano Jonico – pec: tmt29228@pec.carabinieri.it;
- al Comando Polizia Locale di Montalbano Jonico pec: poliziale@pec.comune.montalbano.mt.it;
- I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico – mtis00100a@pec.istruzione.it
- Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico – mtic82000g@pec.istruzione.it
- U.S.R. Basilicata – Ambito Territoriale per la provincia di Matera: usp.mt@istruzione.it
- alla ASL MATERA Dipartimento di Prevenzione- PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it;
- Ufficio Scolastico Regionale Basilicata – Ambito Territoriale per la provincia di Matera - pec: uspmnt.istruzione.it;

Altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico **sino al 30 novembre 2020.**

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Montalbano Jonico , anche secondo le indicazioni del Prefetto di Matera, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE
Piero Marrese

VISTO:

Il Responsabile procedimento:
Comandante Polizia Locale Montalbano Jonico
f.to Ten. Nicola Reho
Esprime parere favorevole
ex art.147 bis D.Lgs. n.267/2000